Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 ottobre 1982.

Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'anno finanziario 1982.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha costituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50% da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il restante 50% da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto l'art. 21 della stessa legge che pone a carico del citato Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per la ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, nonché il contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la concessione, ai sensi del successivo art. 28, di provvidenze da parte del Fondo per la mobilità della manodopera a favore dei lavoratori che lasciano il loro luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro;

Visto il proprio decreto del 15 gennaio 1982 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del predetto Fondo per l'esercizio finanziario 1982;

Visto il decreto interministeriale del 4 agosto 1982 con il quale è stato determinato nella misura di lire 59 miliardi il fabbisogno occorrente al Fondo per la mobilità della manodopera per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione delle norme sopracitate per l'esercizio 1982;

Accertata pertanto la maggiore entrata di lire 59 miliardi a favore del suddetto Fondo;

Ravvisata la necessità di aumentare di lire 1 miliardo la disponibilità del capitolo relativo alle spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a tale aumento mediante storno di lire 500 milioni dal capitolo relativo alle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo e di lire 500 milioni dal capitolo relativo al finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari o internazionali;

Decreta:

Al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Cap. 5101. — Versamento a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale	L.	29.500.000.000
Cap. 5202. — Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria	»	29.500.000.000
Totale entrate . . .	L.	59.000.000.000

SPESE

In diminuzione:

Cap. 1402. — Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo	L.	500.000.000
Cap. 1404. — Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari o internazionali . . .	»	500.000.000
Totale spese in diminuzione . . .	L.	1.000.000.000
Totale disponibilità finanziaria . .	L.	60.000.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. 1201. — Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie	L.	5.500.000.000
Cap. 1301. — Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote previste dall'art. 4, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675	»	8.000.000.000
Cap. 1302. — Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164	»	45.500.000.000
Cap. 1405. — Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro	»	1.000.000.000
Totale spese in aumento . . .	L.	60.000.000.000

Roma, addì 11 ottobre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(738)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 *ottobre* 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Federico da Montefeltro nel 5° centenario della morte.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1982, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1570 del 21 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobolo commemorativo di Federico da Montefeltro nel 5° centenario della morte, nel valore da L. 200.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori offset e un colore calcografico.

La vignetta raffigura, di profilo, il busto del Duca Federico da Montefeltro, tratto da un antico bassorilievo; sullo sfondo, rispettivamente a sinistra e a destra, figurano il Palazzo Ducale di Urbino ed il Palazzo dei Consoli in Gubbio.

Sul francobollo sono riportate la leggenda « FEDERICO DA MONTEFELTRO », le date « 1422-1482 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 189

(772)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 febbraio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 giugno 1981 concernente l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484;

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1981 con il quale è stato approvato l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale e i successivi suoi provvedimenti modificativi;

Considerata la esistenza di motivi di ordine economico e sociale conseguenti alla calamità naturale della zona di Ancona che giustificano l'opportunità di emanare un provvedimento d'urgenza a favore delle aziende colpite dal disastro;

Sentito il parere espresso dal comitato previsto dal citato art. 30 nella seduta del 4 febbraio 1983;

Decreta:

La specialità medicinale « Bendalina - Angelini » 30 compresse L. 29.500 (ventinovemilacinquecento) è inclusa provvisoriamente nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale tra quelle per le quali è dovuta la partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica.

La sua classificazione definitiva è adottata in sede di aggiornamento del prontuario terapeutico.

Roma, addì 7 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(935)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 novembre 1982.

Approvazione di una tariffa, di tassi di premio e di condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 9 dicembre 1981, 19 aprile 1982 e 30 aprile 1982, dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza, di tassi di premio, in estensione di tariffe in vigore, e di un tasso di premio per l'assicurazione di una rendita indicizzata, reversibile;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, nonché le sottoindicate condizioni di polizza e tassi di premio, presentati dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tassi di premio in estensione della tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980, n. 12832);

tassi di premio in estensione della tariffa 3, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sara allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980, n. 12832);

tassi di premio in estensione della tariffa 3U, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sara allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980, n. 12832);

tassi di premio in estensione della tariffa 4, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato (approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1980, n. 12832);

tassi di premio in estensione della tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 11094);

tassi di premio in estensione della tariffa 11U relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 11094);

tassi di premio in estensione della tariffa 11D, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministerale 31 gennao 1979, n. 11913);

tassi di premio in estensione della tariffa 11/s, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente annualmente del 10% dal secondo anno e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 31 gennaio 1979, n. 11913);

tassi di premio in estensione della tariffa 9U/N relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, indicizzabile annualmente secondo un parametro determinato (approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13544);

tassi di premio in estensione della tariffa 3U/N, relativa all'assicurazione mista, di un capitale, liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, indicizzabile annualmente secondo un parametro determinato (approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13544);

tassi di premio in estensione della tariffa 29 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 31 gennaio 1979, n. 11913).

Condizioni di polizza della suindicata tariffa temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente annualmente del 5%.

Condizioni di polizza regolanti l'adeguamento facoltativo della prestazione assicurata da applicare a coperture assicurative a prestazioni non indicizzate secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 1° febbraio 1963, n. 4716.

Art. 2.

E' approvato il seguente tasso di premio di assicurazione sulla vita, presentato dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni:

tasso di premio di L. 794,79 per ogni 100 lire di rendita annua iniziale, pagabile a rate semestrali posticipate, su due teste, di cui una femminile di anni 70 e 6 mesi ed una maschile di anni 67 e 6 mesi, reversibile al sopravvivente, con indicizzazione annuale della rendita assicurata secondo le condizioni di polizza della tariffa 10-i approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1979, n. 12133.

Roma, addì 30 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(558)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 1982.

Trasferimento dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 con il quale, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, citato, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1980 che approva l'elenco dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali da escludere dal trasferimento alle regioni;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con la legge della Repubblica la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane prevista dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Basilicata tutti i beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Basilicata salvo variazioni in più o in meno a secondo della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Basilicata da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte, al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 5.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE BASILICATA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie ha	Superficie totale ha
Potenza	Atella	187,19.26	
	Laurenzana	205,35.36	
	Rionero in Vulture	1,91.02	
	Ruoti	510,10.91	
Matera	Accettura	699,84.94	
	Calciano	1.078,41.40	
	Pomarico	234,95.03	
	Tricarico	4,51.45	
	Oliveto Lucano	18,69.98	
	Totale ufficio amministrazione di Potenza		2.940,99.35
	Totale generale		2.940,99.35

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(716)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 29/83 della commissione, del 28 dicembre 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 30/83 della commissione, del 28 dicembre 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 7 *dell'8 gennaio* 1983.

(5/C)

Regolamento (CEE) n. 31/83 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell'acquicoltura.

Regolamento (CEE) n. 32/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 33/83 della commissione, del 6 gennaio 1983 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 34/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 35/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, che aggiunge altri prodotti all'allegato del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 36/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2457/82, che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/83.

Regolamento (CEE) n. 37/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 38/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 39/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 40/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 41/83 della commissione, del 6 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Informazione concernente la data d'entrata in vigore del protocollo transitorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Pubblicati nel n. L 5 *del* 7 *gennaio* 1983.

(6/C)

Regolamento (CEE) n. 42/83 della commissione, del 7 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 43/83 della commissione, del 7 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 44/83 della commissione, del 7 gennaio 1983, che fissa i prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento al 31 dicembre 1982 da riportare all'esercizio 1983.

Regolamento (CEE) n. 45/83 della commissione, del 7 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 6 *dell'8 gennaio* 1983.

(7/C)

Regolamento (CEE) n. 46/83 della commissione, del 10 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamneto (CEE) n. 47/83 della commissione, del 10 gennaio 1983 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 48/83 della commissione, del 10 gennaio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloramfenicolo (DCI) della sottovoce 29.44 B della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 49/83 della commissione, del 10 gennaio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 50/83 della commissione, del 10 gennaio 1983, che sospende la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari in Grecia.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3361/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 359 del 20 dicembre 1982.

Pubblicati nel n. L 8 *dell'11 gennaio* 1983.

(8/C)

Regolamento (CEE) n. 51/83 della commissione, dell'11 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 52/83 della commissione, dell'11 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 53/83 della commissione, del 7 gennaio 1983, che accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di apparecchi fotografici d'ingrandimento originari della Polonia e dell'Unione Sovietica, conclude detta procedura ed abolisce il dazio provvisorio antidumping.

Regolamento (CEE) n. 54/83 della commissione, dell'11 gennaio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 55/83 della commissione, dell'11 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 9 *del* 12 *gennaio* 1983.

(9/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provv. C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione Energia della C.E.E. con telex n. 023424 dell'8 febbraio 1983 praticabili dal 14 febbraio 1983, secondo la normativa vigente; ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L/lt	579
Gasolio agricoltura	»	442
Petrolio agricoltura	»	431
Gasolio pesca e piccola marina .	»	409
Petrolio pesca e piccola marina	»	399
Olio combustibile ATZ .	L/kg	301
Olio combustibile BTZ .	»	331

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L/lt	528	531	534	537	540
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L/kg	427	430	433	436	439

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L/lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. .	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto 30 dicembre 1982, n. 11510 div. I, del prefetto della provincia di Milano, l'istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, è autorizzato ad accettare il legato di L. 5.000.000 disposto in suo favore dal sig. Giampiero Ramelli.

(916)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma 14 gennaio 1983, n. 6667 Div. 1ª, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinare al Centro studi ed archivio della comunicazione visiva - Dipartimento d'arte contemporanea della predetta Università, per un valore di L. 61.388.000.

(918)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al comunicato riguardante le revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 359 del 31 dicembre 1982).

Nel comunicato citato in epigrafe, nell'elenco delle specialità medicinali revocate con decreto ministeriale 25 novembre 1982, al n. 1), dove si legge: «Trefosit», g. 20 e g. 50 *pomata* e g. 20 e g 50 pomata senza sulfamide, ...», deve, invece, leggersi: «Trefosit», g 20 e g 50 *polvere* e g 20 e g 50 pomata senza sulfamide, ...».

(786)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lucca

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1983, n. 44130/C, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato della canaletta Viette» in comune di Lucca, segnata nel catasto del predetto comune al foglio 133, mappale 573, per una superficie complessiva di mq 200, tratteggiata in rosso nella planimetria rilasciata il 9 luglio 1982, in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Lucca, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(867)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Adeguamento della cauzione prestata dalla società cooperativa a responsabilità limitata «Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia», per l'esercizio di un magazzino generale in Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1983 si è provveduto all'adeguamento a L. 20.000.000 della cauzione prestata dalla società cooperativa a responsabilità limitata «Latterie cooperative riunite della provincia di Reggio Emilia, per l'esercizio di un magazzino generale in Reggio Emilia, via Fratelli Cervi n. 16.

(866)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Franciacorta ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Franciacorta » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1967, n. 209, propone che sia modificato per intero il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Franciacorta »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Franciacorta » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Franciacorta » bianco e spumante devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni Pinot Bianco e/o Chardonnay.

Per il « Franciacorta » spumante e il « Franciacorta » rosato spumante sono ammessi, congiuntamente o disgiuntamente, anche il Pinot Grigio ed il Pinot Nero fino ad un massimo del 15 %.

La presenza del Pinot Nero, nella misura massima del 15 %, è indispensabile per il vino base spumante rosato.

Il vino « Franciacorta » rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Cabernet Franc.: 40-50 %;
Barbera: 20-30 %;
Nebbiolo: 15-25 %;
Merlot: 10-15 %.

Possono inoltre concorrere alla produzione del « Franciacorta » rosso anche uve provenienti da vitigni raccomandati o autorizzati, a bacca rossa, per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Franciacorta » è così delimitata:

« Dalla riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare il confine del comune di Gussago sulla statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla statale Bergamo-Brescia fino in località Scuole. Da qui prende la statale a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue il crinale della collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 209, 206, 220, 148, 217, 157, 202, 157 fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue la direzione di Cellatica. Quindi Cellatica ed ancora Gussago, innestandosi sul confine del comune di Polaveno fino all'intersezione del confine del comune di Iseo che segue fino al lago. Segue la riva del lago fino a Paratico ».

Nella zona sono compresi i territori dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Polaveno, Brione, Ome, Monticelli Brusati, Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Paderno, Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo e parte del comune di Brescia; nonché il territorio che si trova a nord della statale Bergamo-Brescia dei seguenti comuni: Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzago, S. Martino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Franciacorta » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad un'altitudine non superiore a 400 m s.l.m.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Franciacorta » non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura principale. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo. La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 68 % per il « Franciacorta » bianco, « Franciacorta » spumante, « Franciacorta » rosato spumante e al 70 % per il « Franciacorta » rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, ma tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione anche nell'ambito dei territori dei comuni di: Sulzano, Sale Marasino, Gardone V.T., Sarezzo, Villa Carcina, Concesio, Collebeato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Palazzolo S/O, Castelli Calepio, Credaro, Sarnico, Cazzago S.M., Rovato, Coccaglio, Cologne.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Franciacorta » bianco una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10, al « Franciacorta » spumante ed al « Franciacorta » rosato spumante una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 9,5, al « Franciacorta » rosso una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Franciacorta » all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Franciacorta* » *bianco*:

colore: paglierino con riflessi verdolini;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

« *Franciacorta* » *spumante*:

colore: paglierino con riflessi verdolini;
profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e talvolta fruttato;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino massimo di 20 gr./litro;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«*Franciacorta*» *rosato spumante*:

colore: rosato più o meno intenso;
profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e talvolta fruttato;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino massimo di 20 gr./litro;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«*Franciacorta*» *rosso*:

colore: rosso vivace con riflessi violacei, se giovane, rosso con riflessi granati se invecchiato;
profumo: fruttato, erbaceo, caratteristico che si modifica in vinoso con l'invecchiamento;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso ed armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

La denominazione di origine «Franciacorta» spumante e «Franciacorta» rosato spumante può essere utilizzata soltanto per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delimitato ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente disciplinare.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Franciacorta» bianco, «Franciacorta» spumante, «Franciacorta» rosato spumante e «Franciacorta» rosso, è consentita l'aggiunta, se legittima, di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, nonché indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari.

E' vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.

Per il «Franciacorta» rosato spumante è ammessa anche la qualificazione «Rosè».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini «Franciacorta» bianco, «Franciacorta» spumante, «Franciacorta» rosato spumante e «Franciacorta» rosso, puo figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

(597)

Iscrizione di organizzazioni di produttori ortofrutticoli nel relativo elenco nazionale

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli Trinacria frutta», con sede in Palermo, via XII Gennaio n. 7, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione e iscritta al n. 104 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «I.C.A. - Imprese Cooperative associate», con sede in Nola (Napoli) via Cimitile, 15; dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 103 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli», con sede in Canicattì (Agrigento), viale Regina Elena, Palazzo Guarneri, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 109 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità di diritto privato.

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Agroserre», con sede in Palermo, via Francesco Crispi, n. 258, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 108 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui allé'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Apas mediterranea» - Associazione produttori agrumicoli della Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo), corso Butera n. 311, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 107 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Associazione cooperative agricole Siciliane - A.C.O.S.», con sede in Villabate (Palermo), via Alcide De Gasperi n. 261, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 106 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Associazione siciliana cooperative agrumicole ed ortofrutticole - A.S.C.A.O.», con sede in Bagheria (Palermo), corso Butera n. 1 dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 105 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata «Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumicoli - A.P.O.A.», con sede in Catania, via A. Di Sangiuliano n. 349, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 110 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(597)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Magione e Viterbo

Con decreto 3 febbraio 1983, n. 2021, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno emerso dal lago Trasimeno e della porzione di fabbricato su di esso insistente, segnati nel nuovo catasto dei terreni del comune di Magione (Perugia) al foglio n. 41, mappali 320 e 533 parte di complessivi mq 290.

Con decreto 3 febbraio 1983, n. 2122, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso S. Pietro, segnato nel catasto del comune di Viterbo al foglio n. 175, di mq 140.

(912)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, sono stati annullati i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 e 2 giugno 1975 per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al signor Gravina Antonio per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato rispettivamente:

cavaliere nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1972 alla pagina 2ª colonna 1ª n. 43° nominativo;

ufficiale nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1976 alla pagina 17ª colonna 1ª n. 19° nominativo del Ministero della pubblica istruzione.

(466)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Chambave

Con deliberazione della giunta regionale 31 dicembre 1982, n. 7258, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Chambave adottati, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 10 febbraio 1978, n. 12 e 11 dicembre 1978, n. 54.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(725)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 21 gennaio 1983, n. 1/13/2-502, il cognome originario del sig. Libero Paoletic, nato a Umago il 4 aprile 1953, abitante a Trieste in via Pascoli, 18, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 4 marzo 1982, nella forma italiana di « Paoletti » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(869)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di direttore nel ruolo della settima qualifica funzionale dei direttori di aeroporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982 con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, un concorso pubblico per complessivi dieci posti di direttore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale dei direttori di aeroporto;

Visto il decreto ministeriale n. 11/704 del 29 dicembre 1978, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di direttore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Due dei posti predetti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 menzionato nelle premesse, agli impiegati della soppressa carriera di concetto della citata Direzione generale con qualifica di segretario capo od equiparata ovvero di segretario principale od equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se forniti di una delle lauree elencate nel successivo art. 2.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro titolo di studio: laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti e scienze statistiche;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile Servizio affari generali e del personale Ufficio personale Via C. Colombo, 420 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione di considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua estera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto amministrativo;

2) diritto della navigazione aerea.

Colloquio — Oltre alle materie delle prove scritte:

a) diritto civile;

b) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) convenzioni internazionali relative all'aviazione civile;

d) stato giuridico degli impiegati civili e cenni su quello degli operai dello Stato;

e) ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile, cenni sul Registro aeronautico italiano e l'Aeroclub d'Italia;

f) prova obbligatoria di lingua estera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34, *nei giorni* 28 *e* 29 *aprile* 1983, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o l'inammissibilità al concorso stesso per irregolarità riscontrate nella domanda sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito quali appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

La graduatoria di merito, sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva prevista dall'art. 7 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenze a parità di merito.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito tenendo conto della riserva dei posti stabilita nell'articolo uno e delle precedenze nella nomina.

I posti riservati ai candidati di cui al secondo comma del citato art. 1 eventualmente non coperti verranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà inoltre essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà far comunque menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

8) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di precedenza o di preferenza.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 196.

ALLEGATO A

Al Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile Servizio affari generali e del personale Ufficio personale Via Cristoforo Colombo, 420 00145 ROMA

Il sottoscritto residente a in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a dieci posti di direttore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a il (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il presso

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1)

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'Amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua estera sceglie (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il c.a.p.).

Roma,

Firma (3)

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso ovvero di non aver prestato servizio militare perché

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal al presso e che tale servizio è cessato a motivo di

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(887)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 202, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1982, registro n. 11 Difesa, foglio n. 34, con cui sono state fissate nuova data e nuova sede di svolgimento della prova scritta del concorso;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1982, registro n. 23 Difesa, foglio n. 241, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, dianzi citato;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) serg. magg. au. s.p. Boldrini Walter, nato il 21 marzo 1954 punti 42.60
2) serg. magg. a. s.p. Fiorenza Giuseppe, nato il 24 aprile 1950 » 42,50
3) mar. ord. au. s.p. Rotella Paolo, nato il 5 agosto 1948 » 39,14
4) mar. ord. f. s.p. Aurnia Giorgio, nato il 19 ottobre 1950 » 38,91
5) serg. magg. f. s.p. Sessa Michele, nato l'8 marzo 1949 » 36,55

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) serg. magg. au. s.p. Boldrini Walter punti 42,60
2) serg. magg. a. s.p. Fiorenza Giuseppe » 42,50
3) mar. ord. au. s.p. Rotella Paolo » 39,14

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi:

1) mar. ord. f. s.p. Aurnia Giorgio punti 38,91
2) serg. magg. f. s.p. Sessa Michele » 36,55

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1982
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 341

(580)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 23 gennaio 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979;

Visto il proprio provvedimento in data 1° ottobre 1980 con il quale il dott. Piero Antonio Angelucci, nato a Roma il 24 settembre 1943, è stato escluso dall'esame predetto per la insufficiente anzianità di servizio in quanto questo Ministero aveva ritenuto non valutabile l'attività svolta dal medesimo come medico interno presso l'Università degli studi di Roma;

Considerato che con ordinanda n. 444 reg. ord. 1577/80 reg. ric. 1980 del 30 ottobre 1980 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del

provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Piero Antonio Angelucci ammettendolo con riserva a sostenere l'esame medesimo;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 92/100 (novantaduecentesimi);

Considerato che con costante giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio secondo cui le funzioni del medico interno incaricato di compiti assistenziali e quelle dell'assistente volontario ospedaliero sono perfettamente assimilabili e quindi l'attività svolta quale medico interno con compiti assistenziali rientra nei servizi valutabili ai sensi dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tra i quali è menzionato quello di assistente volontario;

Vista la sentenza n. 1041 reg. dec. n. 2860/79 reg. ric. anno 1981 dell'11 febbraio 1981 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una fattispecie analoga, ha esteso tale interpretazione al « servizio non di ruolo » di cui all'art. 52 della sopracitata legge n. 148 del 1975;

Ritenuto di uniformarsi a quanto enunciato nella predetta sentenza e di considerare, pertanto, il servizio di medico interno con compiti assistenziali come servizio utile ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità se prestato nel periodo indicato dalla norma medesima;

Decreta:

Il dott. Piero Antonio Angelucci, nato a Roma il 24 settembre 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979 approvata con decreto ministeriale 23 gennaio 1981 con il punteggio di 92/100 (novantaduecentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(833)

Rettifica all'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983 l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 22 marzo 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 3 aprile 1982, è stato rettificato nel senso che dove è scritto: « dott. Oneto Giovanni Battista, nato a Genova il *1° febbraio 1927* », deve leggersi: « dott. Oneto Giovanni Battista, nato a Genova il *1° aprile 1927* ».

(847)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1979

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione 1979, approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 14 settembre 1981, è stata rettificata nel senso che al n. 27, in corrispondenza dell'anno di nascita, dove è scritto: « *1943* », leggasi: « *1934* ».

(846)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio di prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lettere e filosofia, già fissato per i giorni 21-22 febbraio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 13 gennaio 1983, pag. 326, sono state rinviate a data da destinarsi.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di economia e commercio gruppo di discipline n. 93 già fissato per i giorni 20 e 21 gennaio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983 pag. 78, sono state rinviate a data da destinarsi.

(934)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 38 del 9 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Bologna: Bando di concorso di idee per la ristrutturazione del nodo ferroviario bolognese e per la costruzione di una nuova stazione centrale di Bologna.

Istituto « Giannina Gaslini » - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice capo ripartizione personale, con riserva del posto stesso al personale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830410)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 106.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.